

OCAP ITALIA s.r.l.

CGF - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. DEFINIZIONI

1.1 OCAP o Fornitore. Per «OCAP» o «Fornitore» si intende OCAP ITALIA s.r.l., società operante nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di componenti dello chassis per veicoli semoventi, con sede in Valperga (TO), SS. 460 Km [●], C.F./P.IVA [●].

1.2 Cliente. Per «Cliente» si intende il soggetto, comunque organizzato in forma d'impresa o società, che acquista i Prodotti da OCAP, inclusi eventuali successori, aventi causa e/o cessionari del rapporto nei limiti consentiti dalle presenti CGF e dalla legge.

1.3 Prodotti. Per «Prodotti» si intendono i beni forniti da OCAP, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – componenti dello chassis, elementi accessori e/o complementari, nonché eventuali beni e servizi connessi (quali, ad esempio, attrezzature, attività di progettazione, R&D e testing, lavorazione meccanica, assemblaggio, confezionamento, ove previsti), come puntualmente descritti nella Conferma d'Ordine e/o nella documentazione contrattuale.

1.4 Ordine d'Acquisto. Per «Ordine d'Acquisto» si intende la proposta contrattuale del Cliente, contenente le specifiche dei Prodotti (codici, quantità, prezzi, termini di consegna, resa Incoterms, imballaggio, valuta e ogni altra condizione commerciale), trasmessa a OCAP con i mezzi concordati o usualmente impiegati nelle relazioni commerciali.

1.5 Conferma d'Ordine. Per «Conferma d'Ordine» si intende il documento (o comunicazione equipollente) con cui OCAP accetta l'Ordine d'Acquisto, eventualmente con modifiche, integrazioni o precisazioni, che costituisce il riferimento per l'identificazione dell'oggetto, del prezzo e delle condizioni di fornitura.

1.6 Contratto. Per «Contratto» si intende l'accordo vincolante tra OCAP e il Cliente risultante dalla Conferma d'Ordine oppure dall'esecuzione dell'Ordine di Acquisto del Cliente da parte di OCAP, nonché dalle presenti CGV e da eventuali condizioni particolari o pattuizioni scritte specificamente concordate tra le Parti.

1.7 Progetto. Per «Progetto» si intende, in via ampia e unitaria, l'insieme degli elaborati e delle informazioni tecniche relativi ai Prodotti e/o alle attività di progettazione e sviluppo degli stessi, e in particolare: *(i)* l'elaborato grafico recante il disegno del Prodotto; *(ii)* le specifiche tecniche e funzionali e il relativo know-how necessario o comunque utilizzato per la sua realizzazione; nonché *(iii)* ogni ulteriore

contenuto tecnico, a prescindere dalla forma o dal supporto (cartaceo, digitale o altro), quale – a titolo esemplificativo e non esaustivo – disegni, modelli, calcoli, tavole tecniche, schede prodotto, distinte base, prototipi, campioni, attrezzature, soluzioni tecniche, migliorie, varianti e sviluppi, comunque e in qualsiasi modo connessi ai Prodotti e/o alla loro progettazione, industrializzazione e produzione.

1.8 Informazioni Riservate. Per «Informazioni Riservate» si intende qualsiasi informazione, dato, documento o contenuto – di natura tecnica, industriale, produttiva, commerciale, economica, finanziaria, logistica, organizzativa o strategica – relativo a OCAP, ai Prodotti, al Progetto e/o al rapporto contrattuale, che OCAP comunichi o renda disponibile al Cliente, direttamente o indirettamente, in qualunque forma e su qualunque supporto (orale, scritto, digitale, visivo, campioni, prototipi, file, e-mail, meeting, visite in stabilimento), ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: listini e condizioni commerciali, sconti, forecast, volumi, piani di produzione e consegna, nominativi e condizioni di fornitori, distinte base, costi, margini, standard qualitativi, report di audit, test e collaudi, nonché ogni informazione afferente a trattative, offerte, condizioni contrattuali e contenuti della Conferma d'Ordine.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Ambito di applicazione. Le presenti CGF disciplinano, in via generale e uniforme, ogni vendita e/o fornitura di Prodotti da parte di OCAP al Cliente, indipendentemente dalla forma (scritta, elettronica o per fatti concludenti) di conclusione del Contratto. Le CGF si intendono conosciute e accettate dal Cliente e costituiscono parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto.

2.2 Gerarchia dei documenti contrattuali. In caso di divergenza o contrasto tra documenti contrattuali, la disciplina applicabile è determinata secondo la seguente gerarchia:

(a) contratti quadro, condizioni particolari o accordi speciali espressamente negoziati e sottoscritti da OCAP;

(b) Conferma d'Ordine, qualora presente;

(c) presenti CGF;

Qualsivoglia condizione generale del Cliente (incluse le condizioni d'acquisto, capitolati, manuali qualità, allegati tecnici) non è vincolante per OCAP salvo che essa l'abbia specificamente accettata.

2.3 Deroghe e integrazioni. Ogni deroga, modifica o integrazione alle CGF è valida esclusivamente se concordata per iscritto e firmata per accettazione dal legale rappresentante di OCAP. Nessun comportamento concludente, tolleranza, prassi o uso commerciale potrà essere interpretato quale accettazione implicita di condizioni difformi proposte dal Cliente.

2.4 Nullità parziale. Qualora una o più clausole delle CGF risultino nulle o inefficaci, in tutto o in parte, le restanti clausole manterranno piena validità ed efficacia. Le Parti si impegnano, ove necessario, a sostituire la clausola invalida con altra pattuizione che realizzi, per quanto possibile, l'originaria funzione economico-giuridica, nel rispetto della buona fede e della normativa applicabile.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Ordine d'Acquisto. L'Ordine d'Acquisto del Cliente costituisce proposta contrattuale e non è di per sé idoneo a vincolare OCAP, la quale resta libera di accettarlo o rifiutarlo, in tutto o in parte, ovvero di proporre modifiche e condizioni diverse.

3.2 Accettazione mediante Conferma d'Ordine. Salvo diverso accordo scritto, OCAP avrà facoltà di inviare la Conferma d'Ordine entro cinque (5) giorni dal ricevimento dell'Ordine d'Acquisto. In difetto di Conferma d'Ordine entro detto termine, l'Ordine si intenderà privo di accettazione e quindi non vincolante per OCAP.

3.3. Accettazione per fatti concludenti. Salvo diverso accordo scritto, OCAP avrà la facoltà di eseguire l'Ordine di Acquisto senza trasmettere la Conferma d'Ordine. In tal caso, l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto non costituisce accettazione, da parte di OCAP, né delle eventuali condizioni contrattuali riportate nell'Ordine di Acquisto né delle condizioni generali di acquisto del Cliente, salvo che tale accettazione sia espressamente resa per iscritto dal legale rappresentante di OCAP.

3.4 Momento perfezionativo. Il Contratto si intende concluso con la ricezione, da parte del Cliente, della Conferma d'Ordine. In assenza di essa, il contratto si perfeziona per fatti concludenti nel momento in cui OCAP inizia l'esecuzione dell'Ordine d'Acquisto ricevuto dal Cliente.

3.5 Ordini successivi e rapporto continuativo. Anche in presenza di relazioni continuative, ogni singola fornitura si intende regolata dalle presenti CGF e dalla relativa Conferma d'Ordine, salvo specifico contratto quadro scritto sottoscritto da OCAP che disponga diversamente.

4. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1 Prezzi. I prezzi dei Prodotti sono quelli indicati nella Conferma d'Ordine. In assenza di Conferma d'Ordine i prezzi sono quelli concordati in altra forma fra le Parti. Salvo diverso accordo scritto, i Prezzi si intendono al netto di IVA e di ogni onere o costo accessorio (imposte, dazi doganali, spese di trasporto, assicurazione, imballaggi speciali, ecc.), che resteranno a carico del Cliente.

4.2 Fatturazione. La fatturazione avverrà secondo le modalità e le tempistiche indicate nella Conferma d'Ordine e/o conformemente alla normativa applicabile. Eventuali contestazioni relative alla fattura devono essere comunicate tempestivamente a OCAP per iscritto e, in ogni caso, non legittimano il Cliente a sospendere o ritardare il pagamento.

4.3 Termini e modalità di pagamento. Il Cliente è tenuto a corrispondere i Prezzi nei termini indicati nella Conferma d'Ordine, mediante i mezzi di pagamento ivi previsti.

4.4 Ritardo nei pagamenti. In caso di ritardo nei pagamenti, ovvero qualora sopravvengano circostanze idonee a far ragionevolmente dubitare della solvibilità del Cliente (a titolo esemplificativo: protesti, procedure concorsuali, pignoramenti, segnalazioni negative, inadempimenti reiterati), OCAP avrà facoltà di:

- (a) sospendere l'esecuzione delle forniture in corso;
- (b) dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 10;
- (c) subordinare nuove forniture al pagamento anticipato e/o al rilascio di idonee garanzie.

4.5 Interessi moratori e costi di recupero. In caso di ritardato pagamento, matureranno automaticamente gli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, oltre al rimborso dei costi di recupero del credito e ad ogni ulteriore danno documentato.

5. RISERVA DI PROPRIETÀ E PASSAGGIO DEI RISCHI

5.1 Riserva di proprietà. La proprietà dei Prodotti rimarrà in capo a OCAP sino all'integrale pagamento, da parte del Cliente, del Prezzo e di ogni accessorio dovuto (interessi, spese, costi di recupero, ecc.). Fino al pagamento integrale del Prezzo, il Cliente non dovrà vendere, impegnare o disporre dei Prodotti in alcun modo pregiudizievole ai diritti di OCAP e dovrà mantenere i Prodotti chiaramente identificabili come proprietà di OCAP.

5.2 Assemblaggio dei Prodotti in altri beni. In caso di trasformazione, assemblaggio o incorporazione dei Prodotti in altri beni, il Cliente riconosce che la riserva di proprietà e i diritti di OCAP dovranno essere tutelati nei limiti consentiti dalla legge; il Cliente coopererà affinché OCAP possa far valere la riserva di proprietà anche sul bene risultante dalle operazioni di trasformazione, assemblaggio e incorporazione, nei limiti di proporzionalità e delle norme applicabili.

5.3 Passaggio dei rischi. Salvo che la Conferma d'Ordine preveda specificamente una resa diversa, il passaggio dei rischi relativi ai Prodotti (perimento, danneggiamento, smarrimento) avverrà secondo l'Incoterms indicato nella Conferma d'Ordine. In mancanza, il rischio passerà al Cliente al momento della consegna dei

Prodotti al primo vettore/spedizioniere o, in caso di ritiro diretto, al momento della messa a disposizione presso il luogo di consegna concordato.

6. CONSEGNA DEI PRODOTTI

6.1 Franchigia. In caso di ritardo nella consegna imputabile a OCAP, per i primi 15 (quindici) giorni di ritardo il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo, penale, riduzione del prezzo o risarcimento, a qualsivoglia titolo, salvo i casi di dolo o colpa grave.

6.2 Penale per il ritardo. Decorso tale termine, e ferma restando l'esclusione di ogni diverso rimedio, il Cliente avrà diritto esclusivamente a una penale pari all'1% (uno per cento) del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo per ogni settimana intera di ritardo successiva al quindicesimo giorno. La predetta penale costituisce il solo ed esclusivo rimedio del Cliente per il ritardo e si intende convenuta in sostituzione di qualsiasi risarcimento, con espressa esclusione del maggior danno.

6.3 Limitazione di responsabilità. In ogni caso, il Cliente non avrà mai diritto al risarcimento di danni indiretti o consequenziali, né di perdite o pregiudizi di natura economica, commerciale o produttiva, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fermo linea, perdita di profitto o margine, mancata produzione, mancato utilizzo di impianti, costi di manodopera o interventi di terzi, penali o richieste risarcitorie di clienti finali, perdita di contratti o avviamento. Resta salva esclusivamente la responsabilità di OCAP in caso di dolo o colpa grave.

7. GARANZIA PER VIZI

7.1 Conformità e standard. OCAP garantisce che i Prodotti sono conformi alle specifiche tecniche concordate fra le Parti e, in mancanza, agli standard normalmente applicati nel settore per prodotti equivalenti. Se i Prodotti sono assemblati e/o comunque destinati a essere integrati in un altro prodotto o in un sistema di prodotti, OCAP risponderà esclusivamente della conformità dei propri Prodotti e non assumerà alcuna responsabilità in relazione al prodotto finale, al sistema in cui i Prodotti sono inseriti, né alla loro integrazione, assemblaggio o compatibilità, salvo diverso accordo scritto fra le Parti.

7.2 Obbligo di verifica e termini di denuncia. Il Cliente è tenuto a ispezionare e verificare i Prodotti con la massima diligenza al ricevimento e comunque prima dell'impiego o della trasformazione. Eventuali vizi, difetti o difformità dovranno essere denunciati a OCAP in forma scritta, a pena di decadenza:

(a) per vizi evidenti, entro quindici (15) giorni dalla consegna;

(b) per vizi riconoscibili con ordinaria diligenza, entro otto (8) giorni dal momento in cui essi divengono individuabili;

(c) per vizi occulti, entro otto (8) giorni dalla scoperta;
e in ogni caso non oltre dodici (12) mesi dalla consegna, quale termine massimo di esercizio dei rimedi, salvo inderogabili disposizioni di legge.

7.3 Forma e contenuto della denuncia. La denuncia dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo PEC o raccomandata A/R, sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri, indicando in modo specifico:

- (a) natura e descrizione del vizio;
- (b) quantità e codici dei Prodotti viziati;
- (c) riferimenti a DDT/fatture/lotti;
- (d) evidenze fotografiche e ogni documento utile; nonché rendendo disponibili i Prodotti per eventuali verifiche.

7.4 Rimedi. In caso di vizio imputabile a OCAP validamente e tempestivamente denunciato, OCAP, a propria discrezione, provvederà a: (i) riparare il Prodotto difettoso o, (ii) sostituire il Prodotto difettoso ovvero (iii) rimborsare il relativo Prezzo, con esclusione di ogni ulteriore pretesa del Cliente. In particolare, sono esclusi – nei limiti di legge – danni indiretti o consequenziali (tra cui: fermo linea, perdita di profitto, mancata produzione, richiami, costi di smontaggio/rimontaggio, manodopera di terzi, penali verso clienti finali), salvo dolo o colpa grave. In ogni caso, il risarcimento del danno dovuto da OCAP non potrà mai essere superiore al valore dei Prodotti difettosi, salvi i casi di dolo e colpa grave.

7.5 Esclusioni dalla garanzia. Gli obblighi di garanzia di OCAP non riguarderanno qualsiasi Prodotto, o parte dello stesso, che:

- (a) sia normalmente consumato durante l'uso;
- (b) abbia una durata normale di vita inferiore al suddetto periodo di garanzia;
- (c) non sia stato correttamente stoccato, installato, utilizzato, mantenuto, o riparato, oppure sia stato modificato diversamente da quanto precisato nelle istruzioni di OCAP o senza aver ottenuto la sua approvazione, oppure
- (d) sia stato sottoposto a qualsiasi tipo di utilizzo non corretto o ad esposizione dannosa, oppure sia stato coinvolto in un evento dannoso del quale OCAP non possa essere ragionevolmente ritenuta responsabile.

7.6 Divieto di sospensione dei pagamenti. La denuncia di vizi o difetti non legittima il Cliente a sospendere o ritardare il pagamento, neppure parzialmente, né a sospendere obbligazioni derivanti da altri rapporti contrattuali con OCAP.

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

8.1 Titolarità del Progetto. Salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito per iscritto, ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale sul Progetto e sui Prodotti deve intendersi di titolarità esclusiva di OCAP, ancorché realizzati anche sulla base di indicazioni, esigenze applicative o specifiche tecniche fornite dal Cliente.

8.2 Proprietà intellettuale del Cliente. Qualora il Cliente rivendichi la titolarità, totale o parziale, di specifiche componenti del Progetto, tale titolarità potrà essere riconosciuta esclusivamente in presenza di accordo scritto che identifichi in modo puntuale e inequivocabile le parti del Progetto attribuite al Cliente.

8.3 Divieto di uso non autorizzato. Il Cliente riconosce che il Progetto (incluse le relative informazioni, soluzioni e know-how) è e resta di esclusiva titolarità e disponibilità di OCAP e si obbliga, per sé e per i propri ausiliari, dipendenti, consulenti, appaltatori e/o subfornitori, a non:

- (a) riprodurre, copiare, modificare, adattare, il Progetto (anche mediante reverse engineering), in tutto o in parte;
- (b) comunicare, trasferire, concedere in uso, divulgare o rendere disponibile a terzi – direttamente o indirettamente – il Progetto, in tutto o in parte, con qualsiasi modalità;
- (c) utilizzare il Progetto per finalità diverse dall'esecuzione del rapporto con OCAP e, in ogni caso, a non impiegarlo per progettare, sviluppare, industrializzare, produrre, far produrre, assemblare, commercializzare o procurarsi (in proprio o tramite terzi) beni identici, analoghi, equivalenti, intercambiabili o comunque simili ai Prodotti;
- (d) trarre dal Progetto opere derivate, varianti, sviluppi o migliorie, ovvero utilizzarne elementi, anche singoli o parziali, per ottenere soluzioni tecniche o risultati sostanzialmente equivalenti;
- (e) rimuovere, alterare o occultare eventuali indicazioni, diciture o avvisi di riservatezza, titolarità o proprietà apposti da OCAP.

8.4 Licenza d'uso. Qualsiasi utilizzo o trasferimento del Progetto è consentito esclusivamente nei limiti di una preventiva autorizzazione scritta di OCAP e/o di una licenza espressa che ne indichi puntualmente oggetto, durata, territorio, finalità e limitazioni; in difetto, il Cliente è privo di qualsivoglia diritto di uso e nessuna tolleranza, prassi, consegna o esecuzione potrà essere interpretata come concessione implicita di diritti o licenza.

8.5 Custodia e controlli interni. Il Cliente si obbliga a custodire il Progetto con il massimo grado di diligenza, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la riservatezza e a prevenire accessi, copie o diffusioni non autorizzate. In particolare, il Cliente dovrà:

- (a) limitare l'accesso al Progetto al solo personale strettamente necessario, previa autorizzazione nominale;
- (b) vietare la memorizzazione su dispositivi o supporti non controllati (ivi inclusi dispositivi personali e servizi cloud non autorizzati);
- (c) vincolare per iscritto tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso al Progetto (dipendenti, consulenti, fornitori, subfornitori) a obblighi di riservatezza e di astensione dall'uso non autorizzato del Progetto non meno rigorosi di quelli previsti nelle presenti CGF, rispondendo il Cliente in via diretta e solidale per ogni loro violazione.

8.6 Presunzione di utilizzo indebito. Costituisce presunzione grave, precisa e concordante di utilizzo non autorizzato del Progetto (salvo prova contraria a carico del Cliente) la circostanza che il Cliente e/o terzi per suo conto realizzino, facciano realizzare, commercializzino o procurino prodotti identici/analoghi/similari ai Prodotti, ovvero soluzioni tecniche sostanzialmente equivalenti, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

(a) il Cliente o soggetti appartenenti alla sua organizzazione hanno avuto accesso al Progetto ed hanno relazioni commerciali con il soggetto che ha realizzato i prodotti identici, analoghi o similari; e/o

(b) i prodotti identici, analoghi o similari presentano disegni, quote, specifiche, tolleranze, materiali, processi, attrezzature, distinte base o soluzioni tecniche in tutto o in parte riconducibili al Progetto; e/o

(c) il soggetto che ha realizzato i prodotti identici, analoghi o similari li ha sviluppati in tempi incompatibili con un'autonoma progettazione indipendente.

8.7 Documentazione tecnica e restituzione. Tutta la documentazione tecnica, progettuale e informativa messa a disposizione da OCAP (anche in formato elettronico) resta di proprietà di OCAP e deve considerarsi riservata; su richiesta di OCAP e/o alla cessazione del rapporto, il Cliente dovrà restituire o distruggere detta documentazione, attestandone per iscritto l'avvenuta restituzione/distruzione, fatti salvi gli obblighi di conservazione imposti dalla legge.

8.8 Tutela e rimedi. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo da parte del Cliente costituisce grave inadempimento e legittima OCAP a:

(a) richiedere l'immediata cessazione della condotta;

(b) agire in via d'urgenza per ottenere provvedimenti inibitori e cautelari, (iii) chiedere il risarcimento integrale di ogni danno, anche indiretto e consequenziale, e

(c) risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 12, restando impregiudicata ogni ulteriore tutela prevista dalla normativa applicabile in materia di proprietà intellettuale e concorrenza.

8.9 Penale. Fermo restando il diritto di OCAP alle tutele di cui al precedente art. 8.8, ogni violazione degli obblighi di cui alla presente clausola comporterà, ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'applicazione in favore di OCAP di una penale pari a:

(a) Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascuna violazione e/o per ciascun Progetto coinvolto, oltre a

(b) Euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni giorno di permanenza della violazione (o, in caso di diffusione a terzi, per ogni giorno di mancata completa rimozione/restituzione/distruzione delle copie e di cessazione dell'uso).

OCAP resta in ogni caso legittimata a richiedere il maggior danno ai sensi dell'art. 1382, comma 2, c.c., nonché la restituzione degli utili eventualmente conseguiti dal Cliente e/o da terzi.

9. RISERVATEZZA

9.1 Obblighi del Cliente. Il Cliente si obbliga, per sé e per i propri dipendenti, amministratori, consulenti, appaltatori e/o subfornitori, a:

(a) mantenere le Informazioni Riservate strettamente confidenziali e non divulgarle né renderle disponibili a terzi, direttamente o indirettamente, senza preventiva autorizzazione scritta di OCAP;

(b) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del Contratto;

(c) adottare misure tecniche e organizzative idonee a prevenirne perdita, accesso o diffusione non autorizzati, con un livello di protezione almeno pari a quello adottato per le proprie informazioni confidenziali di pari importanza e, comunque, non inferiore alla normale diligenza professionale.

9.2 Accesso, tracciabilità e sicurezza. L'accesso alle Informazioni Riservate è consentito unicamente a soggetti che ne abbiano effettiva necessità, previamente autorizzati e vincolati da obblighi di riservatezza non meno rigorosi dei presenti.

Il Cliente risponde in via diretta e solidale per le violazioni commesse dai soggetti ai quali consenta, anche di fatto, accesso alle Informazioni Riservate.

9.3 Eccezioni. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni che il Cliente dimostri, con prova scritta:

(a) essere legittimamente di pubblico dominio senza violazione del Contratto; oppure

(b) essere state già legittimamente conosciute dal Cliente prima della comunicazione da parte di OCAP; oppure

(c) essere state legittimamente ottenute da terzi non vincolati da obblighi di riservatezza verso OCAP; oppure

(d) essere state sviluppate in modo indipendente dal Cliente senza utilizzo delle Informazioni Riservate.

9.4 Comunicazioni imposte da legge o dalla Pubblica Autorità. Qualora il Cliente sia obbligato per legge, regolamento o ordine di un'Autorità a divulgare Informazioni Riservate, dovrà (salvo divieti di legge):

(a) darne tempestiva comunicazione scritta a OCAP;

(b) cooperare per limitare l'estensione della divulgazione;

(c) divulgare solo quanto strettamente necessario, adottando ogni misura di riservatezza disponibile.

9.5 Restituzione/distruzione. Su richiesta di OCAP o alla cessazione del rapporto, il Cliente dovrà immediatamente cessare ogni uso delle Informazioni Riservate e, a scelta di OCAP, restituire o distruggere ogni documento/supporto/copia (incluse copie digitali e, per quanto ragionevolmente accessibili, backup), attestando per iscritto l'avvenuta restituzione/distruzione.

10. FORZA MAGGIORE

10.1 Forza maggiore. OCAP non sarà responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a eventi di forza maggiore o comunque a cause fuori dal proprio ragionevole controllo (tra cui, a titolo esemplificativo: calamità naturali, incendi, alluvioni, terremoti, guerre, atti terroristici, rivolte, scioperi, indisponibilità di materie prime/energia, guasti impianti, interruzioni dei trasporti, provvedimenti autorità). In tali ipotesi, i termini di consegna/presentazione saranno prorogati per un periodo corrispondente alla durata dell'impedimento, senza diritto del Cliente a penali o risarcimenti.

11. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

11.1 Impegni di compliance. Il Cliente dichiara e garantisce di essere pienamente edotto dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da OCAP ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché del Codice Etico di OCAP e di averli esaminati con modalità idonee. Il Cliente si obbliga, per tutta la durata dei rapporti contrattuali con OCAP, ad operare in conformità ai principi, alle regole di condotta e alle prescrizioni ivi contenute, impegnandosi altresì ad adottare, nei limiti della propria organizzazione, misure interne idonee a prevenire comportamenti contrari ai predetti documenti.

11.2 Clausola risolutiva. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima OCAP a risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 12, ferma restando la facoltà di OCAP di sospendere le forniture e di richiedere il risarcimento integrale di ogni danno patito e patendo, nonché di adottare ogni ulteriore tutela prevista dalla legge.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Risoluzione per inadempimento. Fermo restando quanto previsto dalla legge, in caso di inadempimento di una delle Parti agli obblighi derivanti dal Contratto e/o dalle presenti CGF, la Parte adempiente potrà dichiarare risolto il Contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., mediante comunicazione scritta (anche a mezzo PEC), fatta salva – ove applicabile – la previa intimazione ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.

12.2 Casi di grave inadempimento. Costituiscono grave inadempimento del Cliente, idoneo a legittimare OCAP a dichiarare la risoluzione del Contratto e/o a sospendere le forniture, i seguenti eventi o condotte:

- (a) mancato, parziale o ritardato pagamento del Prezzo e/o di qualunque somma dovuta a OCAP, nonché contestazioni pretestuose o comunque non fondate che si traducano in ritardi di pagamento;
- (b) violazione degli obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti nell'art. 8;

- (c) violazione di obblighi di riservatezza previsti nell'art. 9;
- (d) violazione degli obblighi di *compliance* previsti nell'articolo 11;
- (e) deterioramento significativo delle condizioni patrimoniali o finanziarie del Cliente, ovvero l'avvio di procedure concorsuali o esecutive, protesti, pignoramenti, segnalazioni negative, o comunque circostanze idonee a far ragionevolmente dubitare della solvibilità del Cliente.

Resta inteso che l'elencazione che precede è meramente esemplificativa e non limita in alcun modo la facoltà di OCAP di invocare la risoluzione per ogni altro inadempimento rilevante ai sensi di legge e/o delle CGF.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

13.1 Legge applicabile. Le presenti CGF e ciascun Contratto sono regolati dalla legge italiana, con applicazione delle norme del codice civile in materia di vendita.

13.2 Foro competente. Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione e/o delle CGF e/o del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, salvo che OCAP scelga di agire, a propria discrezione, davanti al foro del Cliente, ove ciò sia consentito.

14. LINGUA DELLE CGF

14.1 Le presenti CGF sono predisposte in lingua italiana e in lingua inglese. In caso di difformità, incongruenze o divergenze interpretative tra le due versioni, prevarrà in ogni caso la versione italiana, quale unica versione autentica ai fini dell'interpretazione del rapporto contrattuale.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente, le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Fornitura di Ocap Italia s.r.l.

- | | |
|--|--|
| 4.4. Ritardo nei pagamenti. | 7.2 Obbligo di verifica e termini di denuncia. |
| 5.1 Riserva di proprietà. | 7.4 Rimedi. |
| 5.2 Assemblaggio dei Prodotti in altri beni. | 7.5 Esclusioni dalla garanzia. |
| 6.1 Franchigia. | 8.2. Proprietà intellettuale del Cliente. |
| 6.2 Penale per il ritardo. | 8.6 Presunzione di utilizzo indebito. |
| 6.3 Limitazione di responsabilità. | 8.9 Penale. |
| 13.1 Legge applicabile. | |
| 13.2 Foro competente. | |
| 14.1 Lingua delle CGF. | |